

Prot. n. 1093/2023
Circolare n. 30/2023

Roma, 10 maggio 2023

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP
e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale
alle Commissioni di albo nazionali
alle Commissioni di albo

Oggetto: **legge 21 aprile 2023, n. 49 “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”**.

Gentili Presidenti,

il 5 maggio 2023 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la [legge n. 49 del 21 aprile 2023](#) in materia di equo compenso.

Considerata l'importanza della riforma ed i numerosi aspetti che riguardano da vicino le nostre professioni, è utile programmare e condividere sin d'ora le attività che saremo chiamati a compiere, ciascuno per quanto di sua competenza.

Qui di seguito, quindi, si provvederà ad indicare sinteticamente i punti salienti della legge, evidenziando le implicazioni per gli Ordini TSRM e PSTRP e i loro iscritti.

I) Il contenuto del testo

Ai sensi dell'**art. 1** (“*Definizione*”) il compenso è da considerarsi equo se proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti, per i professionisti iscritti a Ordini o Collegi, dai regolamenti di determinazione dei parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante la professione (ai sensi dell'art. 9 del [decreto legge n. 1 del 2012](#)).

L'**art. 2** (“*Ambito di applicazione*”), circoscrive l'ambito di intervento della normativa, da applicarsi alle prestazioni:

- d'opera intellettuale *ex art. 2230 cc*;
- che trovino fondamento in convenzioni;
- che siano svolte in favore di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;
- rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione.

L'art. 3 (“Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo”) prevede la nullità di tutte le clausole contrattuali che determinano l'applicazione di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri di riferimento di cui all'art. 1.

La norma prevede, altresì, la nullità di qualsiasi pattuizione che:

- vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione;
- imponga allo stesso l'anticipazione di spese;
- attribuisca al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso;
- riservi al cliente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- attribuisca al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- attribuisca al cliente la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
- imponga l'anticipazione delle spese a carico del professionista;
- comporti la rinuncia del professionista al rimborso delle spese;
- preveda dei termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura.

L'esistenza di eventuali profili di nullità, quando riguarda singole clausole contrattuali, non travolge l'intero contratto; opera solo a vantaggio del professionista; può essere rilevata anche d'ufficio (cioè, in caso di contenzioso, il Giudice può rilevare autonomamente la nullità delle previsioni contrattuali che violino le norme sull'equo compenso).

Il Tribunale competente in tema di equo compenso è quello del luogo ove il professionista ha la residenza o il domicilio.

Il Tribunale potrà richiedere al professionista di produrre il parere di congruità del compenso reso professionale.

Ai sensi dell'art. 4 (“Indennizzo in favore del professionista”) il Giudice dovrà rideterminare il compenso ritenuto “non equo”, condannando il committente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista; inoltre, il Giudice potrà condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista, pari a una somma fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

L'art. 5 (“Disciplina dell'equo compenso”) stabilisce che gli accordi vincolanti per il professionista conclusi con i soggetti di cui all'art. 2 si presumono unilateralmente predisposti dal contraente “forte”, salvo prova contraria.

La norma prevede anche che la prescrizione del diritto al compenso del professionista decorre dalla cessazione del rapporto e, in caso di plurime prestazioni rese in virtù di un unico incarico e non aventi carattere periodico, dal compimento dell'ultima prestazione.

Le Federazioni nazionali hanno il compito di proporre, con cadenza biennale, l'aggiornamento dei parametri di riferimento delle prestazioni professionali ed è riconosciuta loro la legittimazione ad agire in giudizio in caso di violazione delle disposizioni in materia di equo compenso.

I codici deontologici di ciascuna professione dovranno introdurre norme che prevedano sanzioni per il professionista che violi le disposizioni sull'equo compenso.

L'**art. 6** ("*Presunzione di equità*") consente - ad esclusione della PA - di adottare modelli standard di convenzione, concordati con le Federazioni nazionali; i compensi così individuati si presumono equi fino a prova contraria.

L'**art. 7** ("*Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo*") prevede che il parere di congruità emesso dall'Ordine o dal Collegio, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento (*ex artt. 633 e ss. cpc.*) acquisti l'efficacia di titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure, e se il debitore non propone opposizione, entro 40 giorni dalla notificazione del parere stesso.

L'**art. 8** ("*Prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale*") prevede che il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale inizia a decorrere dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.

L'**art. 9** ("*Azione di classe*") introduce la possibilità di tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dalla Federazione nazionale.

L'**art. 10** ("*Osservatorio nazionale sull'equo compenso*") istituisce presso il Ministero della giustizia l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, composto, tra gli altri, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali/Federazioni degli Ordini professionali.

L'**art. 11** ("*Disposizioni transitorie*") prevede che la normativa di nuova introduzione "*non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge*".

L'**art. 12** ("*Abrogazioni*") dispone l'abrogazione delle precedenti norme che, negli anni, hanno introdotto disposizioni particolari in tema di equo compenso ed il successivo **art. 13** contiene la "Clausola di invarianza finanziaria".

II) Le principali implicazioni - reali e potenziali - per le professioni sanitarie rappresentate dalla FNO e le azioni da intraprendere

La riforma avrà degli effetti immediati sulle professioni rappresentate.

a) I parametri di liquidazione del compenso

Posto che l'equità del compenso professionale è determinata dall'osservanza dei regolamenti di determinazione dei parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante la professione (v. art. 1), si pone *in primis* l'assoluta necessità di sottoporre ad una complessiva revisione ed aggiornamento il [DM 19 luglio 2016, n. 165](#) ("*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con*

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica”).

Il summenzionato decreto, adottato dal Ministero della salute antecedentemente all’entrata in vigore della legge cosiddetta Lorenzin, infatti, non contempla alcun parametro per la liquidazione dei compensi dei professionisti sanitari che, solo in virtù della [legge n. 3 del 2018](#), sono stati costituiti in albi e sono confluiti negli Ordini TSRM e PSTRP.

Dunque, ai sensi dell’art. 5, comma 3, la FNO è istituzionalmente legittimata a proporre l’aggiornamento dei parametri di riferimento delle prestazioni professionali, in particolar modo per le nuove professioni ordinistiche rappresentate.

È ovvio che, in assenza di determinazione dei parametri, l’effettività della tutela cui mira la riforma in discussione apparirebbe del tutto vanificata, assistendo, peraltro, ad una disparità di trattamento tra professionisti appartenenti agli stessi Ordini (TSRM, per i quali vi sono i parametri di determinazione del compenso, e PSTRP, che ne sarebbero sprovvisti).

b) L’adeguamento dei codici deontologici

Ai fini dell’adeguamento dei codici deontologici (già in vigore o in corso di elaborazione) alla normativa sull’equo compenso, dovrà procedersi in osservanza degli artt. 7, comma 2 (“*Alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento*”), comma 3 (“*Le Federazioni nazionali emanano il codice deontologico, approvato nei rispettivi Consigli nazionali da almeno tre quarti dei consiglieri presidenti di Ordine e rivolto a tutti gli iscritti agli Ordini territoriali, che lo recepiscono con delibera dei Consigli direttivi*”) e comma 11 (“*Al Comitato centrale di ciascuna Federazione spettano le seguenti attribuzioni: ... omissis ... c) coordinare e promuovere l’attività dei rispettivi Ordini nelle materie che, in quanto inerenti alle funzioni proprie degli Ordini, richiedono uniformità di interpretazione ed applicazione*”) del [Dlgs CPS n. 233 del 1946](#) (così come modificato dalla legge n. 3 del 2018).

c) Predisposizione dei modelli di convenzione

La celere predisposizione dei parametri di cui al punto a) è funzionale anche a consentire l’esecuzione dell’art. 6. La FNO elaborerà modelli standard di convenzione tra i professionisti e le imprese. I compensi erogati in virtù di tali convenzioni si presumeranno equi.

Una volta predisposti ed approvati i parametri, la FNO potrà dedicarsi alla predisposizione dei modelli di convenzione previsti dalla norma.

d) I pareri di congruità

Il ruolo degli Ordini è centrale nella previsione dell’art. 7: il parere di congruità diventa strumento di effettiva tutela giudiziale per gli iscritti, acquistando valore di titolo esecutivo.

Peraltro, le controversie aventi ad oggetto i compensi professionali seguiranno un rito sommario (con tempi processuali auspicabilmente più brevi rispetto ai giudizi a cognizione ordinaria).

Questo aspetto è oggettivamente di grande rilevanza.

Anche in questo caso, è preliminarmente necessaria l'approvazione dei parametri professionali; successivamente dovrà individuarsi un procedimento *ad hoc* ai fini del rilascio dei pareri di congruità e strutturare le linee guida generali.

La competenza al rilascio dei pareri di congruità sarà attribuita agli Ordini.

La FNO, già da molti mesi, ha programmato le attività da compiersi, necessarie ad assicurare la piena attuazione della legge, per le quali il Comitato centrale opererà con le Commissioni di albo nazionali.

Cordiali saluti.

**Il Componente del Cc delegato alla
Libera professione e cassa previdenziale**
Vincenzo Di Salvatore



**Il Componente del Cc
delegato AGML**
Alessandro Beux



La Presidente
Teresa Calandra

